



COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 30/01/2023

Oggetto :

APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ART. 1, COMMI 227-229, L. 197/2022.

L'anno **duemilaventitre**, addì **trenta**, del mese di **gennaio**, alle ore **18:30**, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA STRAORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
PANERO Giovanni Carlo	Sindaco	X	
PETTITI Giampiero	Vice Sindaco	X	
QUAGLIA Mattia Domenico	Consigliere	X	
SCOTTA Pierluigi	Consigliere	X	
LOVERA Laura Annunziata	Consigliere	X	
IODICE Alessandro Ruggero	Consigliere	X	
PERUZZI Gabriella	Consigliere	X	
BARALE Livia Michelina	Consigliere		X
GIORDANO Gabriele	Consigliere	X	
MARENGO Gianfranco	Consigliere		X
VALLOME Luigi	Consigliere	X	
PIANTINO Stefano	Consigliere		X
PANERO Carlo Antonio	Consigliere	X	
Totale		10	3

Assente alla seduta l'Assessore esterno OLIVERO Simona

Ai sensi dell'art. 97, del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario **MAZZOTTA C. Donatella**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PANERO Giovanni Carlo** nella sua qualità di **Sindaco**, avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta dispone la trattazione dell'oggetto.

Interviene come presente l'Assessore OLIVERO Simona alle ore 18,42.

Illustra il **SINDACO**: informa della proroga al 30 aprile, da parte del Governo, dei Bilanci Preventivi 2023 (Legge n. 197 del 29/12/2022). Anticipo che l'ufficio ragioneria sta lavorando molto positivamente per l'approvazione entro febbraio. Oggi dobbiamo decidere rispetto alla prima scadenza del 31 gennaio. Articolo 1 comma 227 della Legge 197/2022 per i carichi affidati agli Agenti con la riscossione dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2015 dell'importo residuo fino a 1.000€ e prevede l'annullamento automatico (alla data del 31 marzo) di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e sanzioni. Preciso che rimangono dovuti gli importi per capitale, con la rateizzazione. L'art. 1 comma 228 della Legge 197/2022 prevede che le contravvenzioni al Codice della strada, l'annullamento dei soli interessi e le spese per le procedure esecutive e di notifica. Annuncio che, grazie al prezioso lavoro dell'ufficio segreteria, abbiamo ottenuto 267.822€ del PNRR per la digitalizzazione anche delle notifiche. Sempre l'art. 1 comma 229 della Legge 197/2022 offre la possibilità al Comune di approvare entro il 31 gennaio che l'Agente della riscossione non applichi le due formulazioni precedenti (comma 227 e comma 228). Il Comune poi pubblica la decisione sul sito e invia entro il 31 gennaio al Ministero delle Finanze la delibera del Consiglio. Chiedo al Consiglio il voto favorevole. Come Amministrazione siamo contrari a questa decisione di sanatoria. Per questi motivi: obbligo del rispetto delle regole; rispetto di chi ha sempre pagato i tributi e le multe, per l'equità tra i cittadini; ci sarebbero meno introiti per il comune (circa 70.000€); questa è una sanatoria deleteria per le casse comunali e, conseguentemente, sulla disponibilità dei servizi. Questi incassi possono sostenere la decisione precedente assunta di riduzione introiti per aver alzato l'ISEE a 15.000€. Il sig. Revisore del Conto, dopo aver approfondito la questione, ha espresso il 25 gennaio scorso il parere favorevole. Per tutte queste motivazioni, chiedo al Consiglio il voto favorevole.

Il Consigliere **VALLOME**: in base alla relazione del Sindaco, già discussa in sede di Commissione Bilancio, voteremo favorevoli.

Il Consigliere **IODICE**: anche il "gruppo di maggioranza" voterà favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con

riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;

- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec: comma229@pec.agenziariscossione.gov.it;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

RITENUTO che:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

VISTO che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che vi sono carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle;

DATO ATTO che il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

INDIVIDUATO il Responsabile del procedimento nella persona della Responsabile dell'Area Amministrativa Finanziaria dott.ssa PEREYRA CHIABRANDO Maria Gabriella, la quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione;

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dalla Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa PEREYRA CHIABRANDO Maria Gabriella, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con separata votazione unanime, favorevole, palesemente espressa per alzata di mano

DELIBERA

1. Di non applicare ai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. Di inviare copia del presente atto all'Agente della riscossione entro il 31/01/2023;
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'Ente dell'approvazione del presente atto;
4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
5. Di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente
PANERO Giovanni Carlo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
MAZZOTTA C. Donatella

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa